

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 11 ottobre 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI OTTOBRE 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

➤ PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2023	p.1
➤ PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA	p.4
➤ IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE	p.5
➤ VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023	p.6
➤ STRETTA SUI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI	p.7
➤ NUOVA FUNZIONE "CERTIFICATI" SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	p.7
➤ INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI	p.8
➤ RICAVI (OIC 34) - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE - PRINCIPALI NOVITÀ	p.8

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 Ottobre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.</p>
25 Ottobre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.</p>
31 ottobre	<p>Modello 770</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2023.</p> <p>Modello Iva TR</p> <p>Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2023.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p>
<p>15 Novembre</p>	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 non in regime di impresa.</p> <p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

PROSEGUONO I CHIARIMENTI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

A seguito delle rilevanti modifiche occorse negli ultimi anni all'articolo 26, Decreto Iva in tema di note di variazione, numerosi sono stati gli interventi sia di prassi che di dottrina che hanno provato ad interpretare e commentare le nuove disposizioni.

Anche di recente sia l'Agenzia delle entrate che autorevole dottrina hanno avuto modo di pronunciarsi su diversi aspetti della richiamata disciplina, dei quali vi diamo brevemente conto nella presente informativa.

Caratteristiche del diritto alla detrazione

Con la recente **risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre 2023** l'Agenzia delle entrate – richiamando la giurisprudenza comunitaria - ha affermato il principio per il quale il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'Iva in essa indicata, con la conseguenza che il cliente soggetto passivo non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non vi sia una corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e quella reale dell'operazione economica sottostante, ovvero tale corrispondenza non sia stata ripristinata con la procedura delle note variazione disciplinate dall'articolo 26, Decreto Iva.

E ciò anche in deroga al limite annuale previsto dal comma 3 della richiamata norma, che nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti decorre dalla data di emissione della fattura previsto.

Un altro principio affermato dal recente chiarimento di prassi tra le mosse dalla previsione contenuta nell'articolo 168, Direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nel nostro articolo 19, D.P.R. 633/1972, che autorizza un soggetto passivo a detrarre l'Iva dovuta o assolta. L'Agenzia delle entrate chiarisce che tale previsione, che legittima i soggetti passivi a detrarre l'Iva "dovuta o assolta", stabilisce che il diritto alla detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'Iva che ha versato, ma anche l'Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata. Da ciò ne consegue che il diritto a detrazione dell'Iva non può, in linea di principio, essere subordinato al preventivo pagamento della stessa.

Soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione

Con la recente **risposta a interpello n. 427 sempre in data 11 settembre 2023** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all'articolo 26 del Decreto Iva è necessario che la nota di credito sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile.

Da ciò se ne ricava che, anche nell'ipotesi di surroga da parte dell'assicuratore (caso specifico oggetto dell'interpello), l'unico soggetto legittimato a procedere in tale senso resta l'assicurato (ovvero l'originario cedente/prestatore).

La recente risposta riprende peraltro precedenti di prassi e giurisprudenza secondo i quali, appunto, il recupero dell'Iva attraverso la nota di variazione presuppone sempre l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (risoluzione n. 120/E/2009 e sentenze n. 9188/2001 e n. 5356/1999 della Corte di Cassazione);

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

Deroga al limite temporale di emissione della nota di variazione

Da ultimo, sempre con riferimento al termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 per il quale l'emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti è circoscritto ai casi in cui - in assenza di qualsiasi contestazione in merito all'esecuzione del contratto - le parti decidono di variarne i termini di comune accordo, si riscontra la recente **norma di comportamento n. 222 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano (Aidc)**.

Con una interpretazione decisamente innovativa l'autorevole associazione milanese afferma, invece, che laddove intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'imposta impongono di consentire la rettifica dell'operazione anche oltre il termine annuale. E quindi senza limiti di tempo.

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse.



Si ricorda che le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare a essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 e quindi anche esse entro il prossimo 31 ottobre.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Normativamente (articolo 7, D.Lgs.158/2015) il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute **sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", sia dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.



Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Come già descritto in precedenti Informative, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. Le istanze potevano essere presentate entro il 30 giugno 2023.



I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione hanno ricevuto entro il 30 settembre 2023 l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento.

Nella comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione è indicata la scadenza del 31 ottobre 2023 per il versamento:

- della prima delle rate, laddove richieste; ovvero
- degli importi complessivi "rottamati".

Il D.L. 51/2023 ha prorogato i termini originariamente previsti per il pagamento delle somme dovute; i nuovi termini sono correttamente evidenziati nella comunicazione ricevuta entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. I versamenti degli importi "rottamati" dovranno avvenire:

- in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

- in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione) l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023 e la scadenza di versamento dell'unica o della prima rata è fissato al 31 gennaio 2024.

STRETTA SUI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI

Il D.L. 29.09.2023, n. 132 (c.d. decreto Proroghe fiscali) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29.09.2023, n. 228, **anticipa al 15.11.2023** la data ultima per effettuare la compensazione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al **1° e 2° trimestre 2023**. Ciò potrebbe comportare problemi qualora, come avviene soprattutto per imprese medio piccole, i debiti degli F24 periodici per Iva e ritenute non siano capienti. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 439/2023, ha chiarito che la compensazione è possibile anche in presenza di debiti erariali scaduti, mentre opera, per i crediti da bonus energetici, l'opposizione in compensazione prevista dall'art. 155 del Codice della crisi di impresa.

NUOVA FUNZIONE "CERTIFICATI" SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nella propria home page, una nuova area tematica, denominata "Certificati".

Il nuovo strumento fornisce chiarimenti sulle **tipologie di certificazioni rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria**, nel dettaglio: certificato di attribuzione del codice fiscale; certificato di attribuzione della partita Iva; attestazione situazione reddituale; attestato di residenza fiscale; certificato carichi pendenti; certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti; certificato unico debiti tributari; certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

Per ogni tipologia di certificato è presente una scheda informativa che spiega: cos'è, come ottenere il documento, costo, modello e istruzioni, normativa e prassi.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI

- Dal 6.06.2023 è attivo INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, un elenco pubblico che permette a enti di diritto privato e cittadini d'indicare il proprio domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove ricevere le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.
- Per registrare il proprio domicilio digitale basta collegarsi al sito domiciliodigitale.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito certificato.
- Dal 6.07.2023 sarà invece possibile consultare liberamente l'elenco, inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale.
- Il domicilio digitale è un canale per ricevere le comunicazioni ufficiali della PA; si potrà fruire della Piattaforma Notifiche, che consente di gestire in modo integrato le notifiche digitali provenienti da diversi enti.

RICAVI (OIC 34) - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE - PRINCIPALI NOVITÀ

Tra le novità contenute nel nuovo principio contabile OIC 34, relativo alla contabilizzazione dei ricavi, in vigore dal 2024, assume particolare rilevanza la necessità di identificare l'unità elementare di contabilizzazione. Ad esempio, nel caso di **vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione**, occorre **separare il ricavo** della vendita **del bene dal corrispettivo** del servizio **di manutenzione**.

In tale contesto, è opportuno che le imprese provvedano a indicare **già nel contratto la scomposizione del prezzo** di vendita anche per evitare contestazioni fiscali in merito alla stessa. Inoltre, secondo il documento contabile, gli importi dovuti al cliente per prestazioni ricevute incluse nel medesimo contratto sono da contabilizzare come costo per evitare i compensi di partite.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA